

MIBACT Bando per valorizzare proposte culturali nelle periferie

E' operativo il bando 'PRENDI PARTE! Agire e pensare creativo' che stanziava 600 mila euro per la realizzazione di progetti culturali nelle periferie caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale. Il Bando, della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane- DGAAP, è **rivolto a istituzioni culturali pubbliche e private**, senza scopo di lucro, dedicate alla creatività contemporanea e situate nelle periferie urbane.

Le proposte, che dovranno essere presentate in partenariato con almeno un ente del Terzo settore, dovranno riguardare **progetti finalizzati a coinvolgere** in modo significativo **giovani di età compresa tra 18 e 29 anni** (con particolare preferenza per i giovani che non studiano e non lavorano) al fine di stimolare la coesione sociale, con una programmazione articolata di attività in un arco di tempo di almeno 6 mesi, concepite a partire dalle esigenze del contesto territoriale, dalle sue criticità e dalle opportunità rilevate. Le risorse impegnate dalla DGAAP ammontano a **600mila euro, per un massimo di 60mila euro** per ogni progetto, e per una copertura non superiore all'80% del budget totale. Per partecipare al bando è necessario registrarsi sul sito <http://www.aap.beniculturali.it/prendiparte/> entro e non oltre il 30 aprile 2018 alle ore 12.00. Dopo aver effettuato la registrazione si potrà procedere alla compilazione della domanda, comprensiva della documentazione richiesta, firmata dal legale rappresentante.

La proposta progettuale potrà riguardare, ad esempio:

- percorsi di avvicinamento alla creatività contemporanea intesa nella sua più ampia accezione (arti visive e performative, fotografia, video, arti applicate, manifattura digitale, innovazione tecnologica, comunicazione, etc.) portati avanti da operatori sociali formati nella comunicazione e mediazione della cultura contemporanea;
 - **progetti che coinvolgano artisti e designer** che lavorano nell'ambito dell'arte relazionale, in residenza o che in ogni caso garantiscano la partecipazione diretta alle attività;
 - progetti espositivi realizzati con la partecipazione attiva dei beneficiari dell'intervento, che mettano in valore il tema identitario individuale e collettivo, ponendo al centro il rapporto tra museo, creatività contemporanea e territorio. Da *Edilportale*.
- La proposta dovrà **contenere la specifica del contesto territoriale di riferimento**, le finalità e gli obiettivi del progetto.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Mibact bando per valorizzare le proposte culturali nelle periferie
- ◆ Ingegneri e architetti potranno trasmettere volture e successioni
- ◆ Safe school 4.0 misura la vulnerabilità energetico strutturale degli edifici scolastici
- ◆ La Cassazione spiega quando è obbligatorio il permesso di costruire
- ◆ La validazione del progetto posto a base di gara
- ◆ Min balzo per le vendite nel non residenziale

Ingegneri ed architetti potranno trasmettere volture e successioni

L'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle volture catastali è stata estesa anche ad ingegneri ed architetti.

A stabilirlo l'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento 53616 del 9 marzo 2018**.

Ricordiamo che, a seguito della disposizione dell'Agenzia che aveva **esteso l'abilitazione ai periti e ai geometri**, INARSIND aveva scritto all'Agenzia delle Entrate per chiedere l'inserimento anche degli ingegneri e degli architetti, alla luce delle loro competenze tecniche.

Volture catastali: abilitati ingegneri e architetti Il provvedimento amplia, per la seconda volta, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, **in ragione delle loro competenze tecniche**.

Nello specifico il Provvedimento considera **soggetti incaricati** della trasmissione, anche riuniti in forma associativa:

- gli iscritti all'albo degli Ingegneri,
- gli iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "Architetto" o "Architetto iunior",
- le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'Agenzia fa sapere che "tale scelta è motivata dalla circostanza che i soggetti in questione, oltre a **possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi**, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali". Da *Edilportale*.



Safe school 4.0 misura la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici scolastici

M

isurare i consumi e la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici scolastici in modo semplice e con costi contenuti. Concepita dagli esperti dell'E-NEA, **SafeSchool 4.0** è un'App che consente di ottenere una prima valutazione per programmare interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ed efficientamento delle scuole. Per garantire la massima affidabilità e sicurezza, l'utilizzo dell'app è consentito esclusivamente a tecnici abilitati (periti, geometri, architetti ed ingegneri) che operano nel settore dell'edilizia scolastica con particolare specializzazione sugli aspetti strutturali ed impiantistici. È stato inoltre previsto che in assenza di dati o di informazioni specialistiche fondamentali non sia possibile ottenere risultati. **SafeSchool 4.0** è una delle iniziative realizzate dall'E-NEA per Italia in Classe A, la prima Campagna Nazionale di informazione e formazione sull'**efficienza energetica**, di durata triennale, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo principale della Campagna è far conoscere l'importanza del risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli. Da MISE



La Cassazione spiega quando è obbligatorio il permesso di costruire

L'ampliamento di un fabbricato preesistente non crea una pertinenza, ma deve essere classificato come "ristrutturazione edilizia". Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 4139/2018.

L'ampliamento non crea una pertinenza

I giudici hanno spiegato che la parte realizzata come ampliamento diventa **parte integrante** dell'edificio preesistente, lo completa per soddisfare meglio i bisogni cui è destinato. Manca quindi l'autonomia rispetto all'edificio principale, che è uno dei requisiti che un manufatto deve possedere per essere considerato pertinenziale.

L'intervento di ampliamento si classifica quindi come ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire. Questo perché, in base al testo Unico dell'Edilizia (**Dpr 380/2001**) si tratta di un lavoro che porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte **diverso dal precedente** e che altera la volumetria dell'edificio.

Chi realizza un intervento, ha illustrato la Cassazione, deve essere consapevole della sua rilevanza e deve verificare quale procedura sia necessario seguire.

Ampliamento. ristrutturazione o pertinenza? Il caso

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, il proprietario di un immobile vincolato ai sensi del Codice dei beni ambientali e del paesaggio (**D.lgs. 42/2004**) aveva realizzato un intervento di ampliamento **senza permesso**. Il Comune aveva rilevato la presenza di un abuso edilizio e imposto il ripristino della situazione preesistente oltre al pagamento di una sanzione.

Il proprietario sosteneva invece che si trattasse di un manufatto pertinenziale e che non fosse quindi richiesto il permesso di costruire. In base al Testo unico dell'edilizia, infatti, possono essere considerate come nuove costruzioni solo le pertinenze con un **volume superiore al 20%** del volume dell'edificio principale. I giudici hanno smontato queste argomentazioni facendo leva, a monte, sulla qualificazione dell'intervento edilizio. La Cassazione ha spiegato che l'ampliamento è una **ristrutturazione edilizia** e che, trattandosi di un edificio vincolato, non ci sono dubbi sull'obbligo di ottenere preventivamente il permesso di costruire. Da *Edilportale*.



La validazione del progetto posto a base di gara

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite. La validazione deve essere sottoscritta dal Responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Le disposizioni sulla validazione e l'approvazione del progetto sono contenute nel Codice dei contratti di cui **D.Lgs. n. 50/2016** ed in particolare nell'**art. 26** (*Verifica preventiva alla progettazione*) che disciplina, appunto, la verifica preventiva (vale a dire prima dell'inizio delle procedure di affidamento) della progettazione. Così come disposto al comma 1 (come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dell'art. 26 "*La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente*".

Le nuove disposizioni, la previgente normativa e la legge delega

Le nuove disposizioni riproducono, nella sostanza, quelle dettate dall'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli dal **45 al 47** del **Regolamento n. 207/2010** e consentono il recepimento della prima parte del criterio contenuto all'**articolo 1, comma 1, lettera rr) della Legge delega n. 11/2016** che prevede la *revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione*. Ed, infatti, l'art. 26, comma 6, lett d) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento mentre al comma 7 è previsto anche il divieto dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Verifica come attività tecnico amministrativa

La verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed può essere affidata all'interno o all'esterno della stazione appaltante; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Da *Lavoripubblici*.



Mini balzo per le vendite nel non residenziale

Nel terzo trimestre 2017 le convenzioni notarili di compravendita o relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari (172.272) rimangono sostanzialmente stabili rispetto al trimestre precedente, risultano invariate per il settore dell'abitativo e sono in aumento per quello economico (+ 4,3%).

Le dinamiche congiunturali risultano differenziate a livello territoriale: in crescita le Isole (+ 2,0%) e il Nord-ovest (+ 0,7%) per il settore dell'abitativo; il Sud (+ 15,8%), le Isole (+ 7,3%) e il Nord-ovest (+ 5,4%) per l'economico; in diminuzione il Centro in entrambi i settori (rispettivamente - 1,0% e -3,2%).

Le transazioni immobiliari ad uso abitativo risultano sostanzialmente stabili su base tendenziale; la contrazione su base annua nel comparto economico (-3,4%) è attribuibile ad un anomalo incremento registrato nel terzo trimestre 2016 (+ 57,9%), riconducibile alle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2016 che hanno facilitato le transazioni di beni immobili dalle società ai soci.

A livello territoriale il settore dell'abitativo cresce su base annua al Sud (+ 2,3%), nelle Isole (+ 1,8%) e nel Nord-ovest (+ 0,8%) mentre è in flessione nel Nord-est (-2,7%). La contrazione del comparto economico riguarda il Centro (-7,9%) e il Nord-est (-6,3%) e in modo più lieve il Nord-ovest (-1,2%); variazioni positive si registrano nelle Isole (+ 2,6%).

Il mercato immobiliare dell'abitativo rimane sostanzialmente stabile nelle città metropolitane e invariato nei piccoli centri. Il comparto economico, al contrario, evidenzia una diminuzione sia nelle grandi che nelle piccole città (rispettivamente -3,1% e -3,6%).

Il 92,4% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili ad uso abitativo (159.097), il 7,1% quelli ad uso economico (12.275) e lo 0,5% quelli ad uso speciale e multiproprietà (900).

Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (91.747) diminuiscono del 3,3% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% su base annua. La flessione sia congiunturale che tendenziale interessa tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Isole; su base annua riguarda sia le città metropolitane che i piccoli centri.

Nel confronto con lo stesso periodo del 2016, i primi nove mesi del 2017 segnano variazioni positive sia per le compravendite (+ 3,0%) che per i mutui (+ 2,9%). Da *Istat*.